

1 aprile 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese**

CFP: nella determinazione del fatturato anche le note di variazione

Autore: **Nicola Forte**

Dal 30 marzo sarà possibile, fino al 28 maggio 2021, presentare l'istanza per l'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41. Il relativo modello utilizzabile è stato approvato, unitamente alle istruzioni, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 77923 del 23 marzo 2021 e aggiornate con provvedimento n. 82454 del 29 marzo scorso.

Ancora una volta, però, come in passato, il legislatore ha subordinato il beneficio alla riduzione del fatturato. Il comma 4 prevede che *“Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019”*.

La nozione di fatturato è, però, atecnica. Nessuna disposizione di legge ne fornisce una puntuale definizione diversamente dal volume d'affari i cui criteri di determinazione sono indicati dall'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972. Ad esempio, non concorrono alla formazione del volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili che, invece, fanno parte del fatturato. La precisazione è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con l'apposita Guida per l'erogazione dei contributi pubblicata sul proprio sito istituzionale.

In molti casi gli operatori potranno fare riferimento alle istruzioni fornite in passato dall'Agenzia delle Entrate anche se, in questa occasione, il periodo temporale da prendere come riferimento non è di uno o due mesi, ma l'intera annualità. Pertanto le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate debbono essere riadattate al nuovo periodo temporale.

L'articolo 1 in rassegna, come i precedenti provvedimenti, prevede che *“al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi”*. Tale data coincide, solitamente, con l'esigibilità del tributo, ma non è sempre così. La data di effettuazione della prestazione deve essere determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Ad esempio, si consideri un contribuente che ha optato per l'Iva in base al regime di cassa. In tale ipotesi l'esigibilità del tributo si verificherà all'atto dell'incasso degli importi fatturati e in ogni caso entro un anno rispetto al momento dell'effettuazione dell'operazione. Conseguentemente, se il contribuente ha emesso una fattura nel mese di dicembre dell'anno 2020, ma la percezione del corrispettivo è avvenuta il 28 gennaio dell'anno 2021, l'operazione concorrerà alla formazione del fatturato dell'anno 2020. L'emissione della fattura determina l'effettuazione dell'operazione ai sensi del citato articolo 6. Invece la percezione del corrispettivo determina l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la fattura emessa nel mese di dicembre 2020, concorre alla formazione del fatturato dello stesso anno. Invece, il debito Iva confluisce nella liquidazione periodica del mese di gennaio del successivo anno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili indicazioni anche per ciò che attiene alle note di variazione Iva emesse ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. A tal proposito è stato chiarito che le note di credito concorrono in diminuzione alla determinazione del fatturato. Si deve fare riferimento alla data di emissione anche se riferite ad operazione effettuate in un altro anno.

Ad esempio, se la nota di variazione è stata emessa nell'anno 2019, con riferimento ad un'operazione effettuata nell'anno 2018, il documento concorre alla diminuzione del fatturato nell'anno di emissione, quindi il 2019. Invece, se la nota di variazione è stata emessa nell'anno 2021, con riferimento ad un'operazione posta in essere nell'anno 2020, la stessa non inciderà sulla determinazione del fatturato del medesimo anno 2020. La diminuzione si verificherà nell'anno 2021 e quindi sarà ininfluente ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it